

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2019/2020)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 31.7.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 31.7.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti - **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Giuseppe Lepore - **Vice Presidenti**;
Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali - **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**.

1) 5 - RICORSO EX ARTT. 91 CGS E 99BIS NOIF DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC SPORTING DESENZANO SSDRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE NDRECKA ANGELO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.6.2019

Con ricorso n. 258, pervenuto il 06.06.2019, la società FC Sporting Desenzano SSDRL adiva la Commissione Premi per la richiesta del Premio alla Carriera, dovuto ai sensi dell'art 99/bis delle NOIF, dalla società AC Chievo Verona Srl per il calciatore Ndrecka Angelo, nato il 24.9.2001 e riferito alle Stagioni Sportive 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016.

Con delibera n. 11/E del 13 giugno 2019 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e certificava il "Premio alla Carriera" nell'importo di € 54.000,00, quale compenso per le Stagioni Sportive 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016.

La decisione veniva comunicata alle parti in data 8.7.2019.

Avverso tale delibera, con tempestivo e rituale atto, spedito a mezzo posta in data 11.7.2019 alla FC Sporting Desenzano SSDRL ed in pari data, via pec, al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche, la AC Chievo Verona Srl proponeva ricorso ex art 91 CGS e 99 bis delle NOIF Assumeva la ricorrente, che il Premio alla Carriera non fosse dovuto in quanto la "...FC Sporting Desenzano SSDRL con dichiarazione del 02.08.2017, puntualmente depositata presso la F.I.G.C.- L.N.D., Delegazione Provinciale di Brescia, in data 23.08.2017, (all. 2) ha rinunciato al premio alla Premio alla Carriera ex art 99 bis delle NOIF..."

Con controdeduzioni inviate a mezzo pec in data 23.7.2019, resisteva la FC Sporting Desenzano SSDRL assumendo che, a differenza del premio di preparazione, per il quale la normativa prevede la possibilità di rinuncia, non vi è analoga disciplina per il premio alla carriera, in quanto l'esordio in serie A o in Nazionale è condizione futura ed incerta.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 luglio 2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Preliminarmente, si evidenzia che nel corso dell'audizione il legale della resistente ha espressamente dichiarato che le trattative si sono liberamente svolte nell'ambito di un normale rapporto di forza economica. Ne consegue che nessun vizio di volontà può essere addotto in relazione alla depositata liberatoria.

Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene sconveniente l'uso della parola "ricattatorie" utilizzata nella memoria della resistente e, ai sensi dell'art 89 c.p.c., ne dispone la cancellazione.

Nel merito, il Tribunale adito ritiene di condividere gli assunti di parte resistente, avallati dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, la dichiarazione di rinuncia al Premio alla Carriera del calciatore Ndrecka Angelo, è stata formalizzata in data 23.08.2017, quando l'esordio in serie A e/o la convocazione nella selezione nazionale erano eventi senz'altro incerti e non prevedibili, così come non quantificabile, preventivamente, era l'entità del Premio alla Carriera.

Orbene, il consolidato orientamento della Suprema Corte ha sancito l'illegittimità della rinuncia preventiva, qualora al momento della rinuncia non siano prevedibili l'*an* e il *quantum* (Cassazione civile sez. I, 17/07/2014, n. 16365).

Conseguentemente, il ricorso è da considerarsi infondato;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ai sensi dell'art. 89 C.p.c., dispone la cancellazione delle frasi sconvenienti meglio precisate in motivazione.

Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 31 luglio 2019.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Stanislao Chimenti

IL RELATORE

F.to Avv. Giuseppe Lepore

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

2) 6 - RICORSO EX ARTT. 91 CGS E 99BIS NOIF DELLA SOCIETÀ ASD CURA CALCIO (GIÀ ASD TUSCIAFOGLIANESE CALCIO) CONTRO LA SOCIETÀ US SASSUOLO CALCIO SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 257 - PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE SERNICOLA LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.6.2019.

Con reclamo del 3.6.2019 la ASD Cura Calcio [già ASD Tusciafoglianesse Calcio] adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il la certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF

relativo all'atleta Leonardo Sernicola, tesserato per la stagione 2011/2012 con la ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianesse Calcio) e tesserato per la US Sassuolo Calcio Srl a titolo pluriennale, ed esordiente in serie A IL 26.5.2019 nella partita del Atalanta Sassuolo.

Con provvedimento del 17.5.2019, di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E, la Commissione Premi, precisava di non certificare il premio richiesto dalla ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianesse Calcio), "in quanto il doppio tesseramento nella unica stagione non ammette il diritto del premio alla carriera".

Il provvedimento veniva comunicato in data 26.6.2019 e impugnato dalla ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianesse Calcio) con reclamo del 11.7.2019.

Sostiene la società reclamante che il provvedimento sarebbe erroneo, anche in relazione alla giurisprudenza di questo Tribunale per essere stato l'atleta tesserato per 30 gg ovvero dal 23.8.2011 con la Fidene Srl, svincolato per inattività della stessa Fidene il 15.9.2011, e tesserato quindi dal 22.9.2011 con essa ricorrente.

Richiedeva pertanto il riconoscimento del premio per la stagione 2011/2012 e la condanna della US Sassuolo Calcio Srl al relativo pagamento.

Non faceva pervenire alcuna controdeduzione la resistente US Sassuolo Calcio Srl e alla udienza del 31.7.19 la vertenza veniva chiamata e decisa

Compariva la difesa della ricorrente ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianesse Calcio) e il suo presidente il quale, a specifica domanda, precisava che il relativo campionato della stagione 2011/2012 era iniziato il 1.10 di quell'anno.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Ritiene opportuno questo Tribunale richiamare alcuni concetti relativi ai requisiti, da un lato relativi al tesseramento per la stagione e alla sua durata di tesseramento, e dell'altro, al suo interno, la significatività dell'addestramento, sviluppati dal legislatore sportivo sia in relazione al Premio di preparazione che in relazione al Premio alla carriera.

Sul primo argomento, ovvero la durata del tesseramento, occorre ricordare che l'art 96 NOIF recita, relativamente al premio di preparazione

Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio

La norma pertanto indica una condizione essenziale per il diritto alla percezione del premio di talché è imprescindibile che sussista un vincolo (o due in successione per svincolo) in ogni caso per l'intera stagione. Sull'argomento il Tribunale ha più volte precisato che non deve intendersi pedissequamente il tesseramento intero dal 1.7/30.6 dell'anno successivo, e che invece per intera stagione debba intendersi la stagione agonistica, con ciò accettando tesseramenti dall'inizio dei campionati (settembre/1.10 di ogni anno)

La norma dell'art 99 bis relativamente al premio alla carriera così recita

"... Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive,

E' ben chiaro che, dal tenore letterale dell'art 99 bis, il rigore previsto dall'art 96 NOIF sia evidentemente attenuato, omettendo il legislatore il termine INTERA, ma ciò non toglie che la sussistenza del tesseramento per una stagione sportiva debba ritenersi condizione rilevante anche per la esigibilità del premio alla carriera.

Va perciò ribadito il principio in base al quale per stagione sportiva debba intendersi la stagione

agonistica, non richiedendo, la norma, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, il rigoroso tesseramento dall'1.7 al 30.6 dell'anno successivo.

Orbene, anche a seguito delle precisazioni alla udienza, formulate dal Presidente della società ricorrente, è ben chiaro che l'atleta Sernicola abbia partecipato sin dall'inizio alla attività agonistica della stagione sportiva 2011/2012.

Da ciò può desumersi che la condizione prevista dalla norma ovvero un tesseramento per la stagione agonistica si sia maturata.

L'altro argomento, oggetto della riflessione sulla applicazione della norma, è di fatto il passaggio della decisione che la reclamante ha impugnato, ovvero la circostanza che l'atleta sia stato tesserato per la stessa in un secondo momento, e dopo un primo tesseramento presso la Fidene Srl a far data dal 23.8. al 22.9, allorché veniva svincolato per inattività della società stessa Fidene Srl

La Commissione Premi nel denegare la certificazione ha ritenuto che ... *in quanto il doppio tesseramento nella unica stagione non ammette il diritto del premio alla carriera.*

Orbene è di tutta evidenza che la società Fidene Srl non abbia svolto nei soli 30gg durante i quali l'atleta è stato per lei tesserato, a suo favore, nessuna attività di addestramento significativa e rilevante, tale da renderla meritevole, secondo la prescrizione della norma, alla percezione del premio alla carriera per l'esordio in serie A

E' invece evidente che la società reclamante sin dal settembre dello stesso anno e ciò fino alla scadenza del vincolo al 30.6.12, abbia svolto la rilevante, decisiva e incisiva attività di addestramento, concretizzatasi anche nella partecipazione integrale al campionato 2011/2012.

E' conseguenziale perciò che la società effettivamente meritevole del premio, alla luce della norma e secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, sia necessariamente colei che per la durata del tesseramento, abbia effettivamente svolto attività significativa di addestramento per il giovane atleta.

Il provvedimento impugnato è pertanto erroneo, laddove ha motivato il proprio diniego alla sola valutazione della circostanza che la ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianesi Calcio) fosse stata cronologicamente la seconda società a tesserare il Sernicola, omettendo di valutare che invece la stessa società avesse svolto in modo preponderante, se non addirittura assoluto, il ruolo in argomento, nel mentre i 30gg di tesseramento presso la Fidene Srl debbano ritenersi a tali fini assolutamente irrilevanti.

La Commissione Premi avrebbe dovuto fare propria la medesima riflessione e certificare il premio a favore della reclamante nella misura di € 18.000,00, pari ad un anno di tesseramento ovvero 2011/2012.

A tanto provvede il Tribunale, in riforma del provvedimento impugnato, dichiarando dovuto alla società ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianesi Calcio) e dalla US Sassuolo Calcio Srl il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF per € 18.000 relativo alla stagione 2011/2012.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, annulla il provvedimento della Commissione Premi del 17.5.2019 e, accertato il diritto al premio alla carriera per il calciatore Sernicola Leonardo, dichiara la società US Sassuolo Calcio Srl tenuta a corrispondere l'importo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) a titolo di premio alla carriera per la ss. 2011 – 2012, a favore della società ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianesi Calcio).

Nulla per il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 31 luglio 2019.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Stanislao Chimenti

IL RELATORE

F.to Avv. Marco Baliva

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia